



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Tuglie in ottemperanza all'art. 20 del D.lgs. 175/2016

L'anno **duemilaventitré** il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **17:15** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, convocato nelle forme prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale e con appositi avvisi spediti al domicilio di ciascun consigliere si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti/assenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	STAMERRA MASSIMO	Si	
Vice Sindaco	ROMANO SILVIA	Si	
Consigliere	GABELLONE ANTONIO MARIA	Si	
Consigliere	SOLIDA FRANCESCA	Si	
Consigliere	GUIDO LUCA	Si	
Consigliere	GRECO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	BOELLIS CHIARA		Si
Consigliere	PISANELLO ALBERTO	Si	
Consigliere	CALO' FILIPPO	Si	
Consigliere	MOSCATELLO ALESSANDRA	Si	
Consigliere	MARZANO LEONILDA ANITA	Si	
Consigliere	PISANELLO GIANPIERO	Si	
Consigliere	SERINI VALENTINA	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Assiste il Segretario Comunale **Giacomo MAZZEO**

Dato atto che, il numero dei presenti è legale previsto per la validità delle deliberazioni ai sensi degli artt. 29 e 30 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi ed acquisiti i pareri allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi riportati nel documento redatto a cura di “Stenotype Emilia S.r.l.” chiamata per un servizio ufficiale di registrazione e trascrizione, ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P., il Comune deve effettuare “*annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*”

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 33 dell’08.09.2016, ha stabilito, tra l’altro:

1. di dismettere la partecipazione al GAL Serre Salentine s.r.l., autorizzando il Sindaco a formalizzare il recesso dalla compagine societaria per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di autorizzare il Sindaco a portare avanti le intese per la elaborazione e attuazione di una nuova strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, secondo il programma denominato Sviluppo Locale Leader, nel rispetto delle previsioni, procedure, contenuti ed impegni di cui al PSR 2014-2020;
3. di aderire, per le ragioni esplicitate nella premessa del provvedimento, con l'intero territorio comunale, solo ed esclusivamente alla costituenda società “GAL Porta a Levante S.C. a R. L.” con sede legale in San Cassiano (Le) Via Pisanelli, 2. per la successiva candidatura della stessa alle provvidenze di cui alla misura 19 e alle relative sottomisure del PSR PUGLIA 2014-2020, la cui composizione vede coinvolti i comuni, altri enti pubblici, organizzazioni datoriali agricole, organizzazioni datoriali della pesca, altri soggetti privati, dando atto che, ai sensi dello statuto sociale, altri soggetti diversi da quelli sopra indicati potranno aderire alla suddetta compagine sociale;

4. di precisare che l'adesione del Comune di Tuglie alla suddetta società non contrasta con la normativa vigente in materia, né con i principi giurisprudenziali richiamati in narrativa, nella misura in cui:
 - attraverso la costituenda società c.d. "di scopo" - nella forma della società consortile a responsabilità limitata -, l'Ente persegue i propri fini istituzionali in maniera più agevole, intercettando le risorse finanziarie messe a disposizione del PSR Puglia 2014-2020;
 - con lo stesso atto l'Ente ha autorizzato il Sindaco a recedere dal Gruppo di Azionale Locale delle Serre Salentine, evitando così di detenere due partecipazioni in differenti società, analoghe quanto alla loro funzione;
5. di approvare lo schema di statuto sociale, allegato al medesimo atto per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'adesione, nei termini e modi stabiliti ai punti precedenti, alla predetta costituenda società ed al relativo piano di azione locale;
7. di autorizzare la costituenda società "GAL Porta a Levante S.C. a R. L.", ad inserire il territorio di questo comune negli atti che la stessa avrebbe predisposto per partecipare alla selezione per l'accesso alla misura 19 e relative sottomisure, a partire dal previsto PAL, nonché agli altri, possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 nell'ambito delle aree LEADER;
8. di autorizzare la costituenda società "GAL Porta a Levante S.C. a R. L." ad inserire il territorio di questo comune negli atti che la stessa avrebbe predisposto per partecipare ad altri progetti di sviluppo locale a cui la stessa stabilirà di aderire;
9. di dare atto che la quota sociale prevista a carico di questo comune è pari ad € 100,00 (EURO CENTO//00), da versare in un'unica soluzione e che non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione;

RICHIAMATA la deliberazione n° 29 del'08.08.2017 avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016*" n.175. *Ricognizione partecipazione possedute.*", con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito, fra l'altro:

- 1) di dare atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 33 dell'08.09.2016, ha stabilito tra l'altro:
 1. di dismettere la partecipazione al GAL Serre Salentine s.r.l., autorizzando il Sindaco a formalizzare il recesso dalla compagine societaria per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;
 2. di autorizzare il Sindaco a portare avanti le intese per la elaborazione e attuazione di una nuova strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, secondo il programma denominato Sviluppo Locale Leader, nel rispetto delle previsioni, procedure, contenuti ed impegni di cui al PSR 2014-2020;
 3. di aderire, per le ragioni esplicitate nella premessa del provvedimento, con l'intero territorio comunale, solo ed esclusivamente alla costituenda società "GAL Porta a Levante S.C. a R. L." con sede legale in San Cassiano (Le) Via Pisanelli, 2. per la successiva candidatura della stessa alle provvidenze di cui alla misura 19 e alle relative sottomisure del PSR PUGLIA 2014-2020, la cui composizione vede coinvolti i comuni, altri enti pubblici, organizzazioni datoriali agricole, organizzazioni datoriali della pesca, altri soggetti privati, dando atto che, ai sensi dello statuto sociale, altri soggetti diversi da quelli sopra indicati potranno aderire alla suddetta compagine sociale;
4. di precisare che l'adesione del Comune di Tuglie alla suddetta società non contrasta con la normativa vigente in materia, né con i principi giurisprudenziali richiamati in narrativa, nella misura in cui:
 - attraverso la costituenda società c.d. "di scopo" - nella forma della società consortile a responsabilità limitata -, l'Ente persegue i propri fini istituzionali in maniera più agevole, intercettando le risorse finanziarie messe a disposizione del PSR Puglia 2014-2020;
 - con lo stesso atto l'Ente ha autorizzato il Sindaco a recedere dal Gruppo di Azionale Locale delle Serre Salentine, evitando così di detenere due partecipazioni in differenti società, analoghe quanto alla loro funzione;
5. di approvare lo schema di statuto sociale, allegato al medesimo atto per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'adesione, nei termini e modi stabiliti ai punti precedenti, alla predetta costituenda società ed al relativo piano di azione locale;
7. di autorizzare la costituenda società "GAL Porta a Levante S.C. a R. L.", ad inserire il territorio di questo comune negli atti che la stessa avrebbe predisposto per partecipare alla selezione per l'accesso alla misura

19 e relative sottomisure, a partire dal previsto PAL, nonché agli altri, possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 nell'ambito delle aree LEADER;

8. di autorizzare la costituenda società "GAL Porta a Levante S.C. a R. L." ad inserire il territorio di questo comune negli atti che la stessa avrebbe predisposto per partecipare ad altri progetti di sviluppo locale a cui la stessa stabilirà di aderire;
9. di dare atto che la quota sociale prevista a carico di questo comune è pari ad € 100,00 (EURO CENTO//00), da versare in un'unica soluzione e che non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione;
- 2) di stabilire che la partecipazione posseduta dal Comune di Tuglie nel "GAL Porta a Levante S.C. a R. L." e pari allo 0,50% dell'intero capitale sociale sia da mantenere alla luce delle considerazioni espresse nella citata deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 08.09.2016 che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- 3) di dare atto che, alla data del 23.09.2016, il Comune di Tuglie non deteneva altre partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se non quelle al Gal delle Serre Salentine, rispetto alla quale il recesso è stato comunicato dal Sindaco con nota pec prot. n° 6568 del 28.09.2016;
- 4) di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

RAVVISATA l'opportunità che la partecipazione posseduta dal Comune di Tuglie nel "GAL Porta a Levante S.C. a R. L." e pari, peraltro, a solo lo 0,50% dell'intero capitale sociale, sia da mantenere e non alienare alla luce delle considerazioni espresse nella citata deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 08.09.2016 che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;

RILEVATO che, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m. e i. non si applicano ai G.A.L. come quello cui ha aderito questo Ente, per effetto del combinato disposto dell'art. 4, comma 6, e dell'art. 26, comma 6-bis, del medesimo Decreto, così come modificato dall'art.1, commi 722 e 724, della L. 145/2018;

EVIDENZIATO che il Comune di Tuglie, alla data del 31 dicembre 2022, non deteneva altre partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se non quella al Gal delle Serre Salentine, rispetto alla quale il recesso è stato comunicato dal Sindaco con nota pec prot. n° 6568 del 28.09.2016;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte dei competenti Responsabili di Settore , in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso con il verbale n° 3 del 24.02.2023 da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Con n° 8 voti favorevoli (Sindaco e Consiglieri Romano, Gabellone, Solida, Guido, Greco, Calò e Pisanello Alberto) e 4 astenuti (Consiglieri Moscatello, Marzano, Serini e Pisanello Gianpiero, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che la partecipazione posseduta dal Comune di Tuglie nel "GAL Porta a Levante S.C. a R. L." e pari allo 0,50% dell'intero capitale sociale sia da mantenere alla luce delle considerazioni espresse nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 08.09.2016 che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, fermo restando che, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m. e i. non si applicano ai G.A.L. come quello di cui sopra, per effetto del combinato disposto dell'art. 4, comma 6, e dell'art. 26, comma 6-bis, del medesimo Decreto, così come modificato dall'art.1, commi 722 e 724, della L. 145/2018;

2. di dare atto che, alla data del 31.12.2022, il Comune di Tuglie non deteneva altre partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se non quelle al Gal delle Serre Salentine, rispetto alla quale il recesso è stato comunicato dal Sindaco con nota pec prot. n° 6568 del 28.09.2016;
3. di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016;

Successivamente, il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione resa nei modi di legge, con n° 8 voti favorevoli (Sindaco e Consiglieri Romano, Gabellone, Solida, Guido, Greco, Calò e Pisanello Alberto) e 4 astenuti (Consiglieri Moscatello, Marzano, Serini e Pisanello Gianpiero, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Tuglie in ottemperanza all'art. 20 del D.lgs. 175/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **19/05/2023**

Il Responsabile di Settore
f.to PALMISANO ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **19/05/2023**

Il Responsabile di Settore
f.to BARONE COSIMO ANTONIO



COMUNE DI TUGLIE

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 20 aprile 2023



Punto n. 6 all'ordine del giorno: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Tuglie in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016

SINDACO STAMERRA MASSIMO

Il punto numero 6, è un'altra delibera propedeutica all'approvazione del Bilancio, e cioè la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Tuglie, in ottemperanza all'articolo 20 del Decreto Legislativo 175.

Non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti: non abbiamo nessuna partecipazione, non possiede, il Comune di Tuglie... non possiede nessuna partecipazione, se non quella del GAL "Porta a Levante", 0,50%. Ma che, in virtù del Decreto... non rientrano, queste partecipazioni: le partecipazioni relative ai GAL non vengono prese in considerazione.

Ci sono interventi, intanto? No. Chi è favorevole?

Si procede a votazione per alzata di mano.

SINDACO STAMERRA MASSIMO

Per l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole?

Si procede a votazione per alzata di mano.

SINDACO STAMERRA MASSIMO

Grazie per la presenza, la Seduta è sciolta.

Buonasera a tutti.

Deliberazione n° 9 del **20/04/2023**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Massimo STAMERRA

Il Segretario
f.to Giacomo MAZZEO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, **23/05/2023**

L'incaricato alla tenuta
dell'albo pretorio informatico
f.to CIULLO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
PALMISANO ANGELO
